



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori: DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

CENTURELLI LIVIA Presidenta e Relatore

CIVARDI STEFANO PIO MARIA Giudice

PILELLO PIETRO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2069/2013
depositato il 04/03/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032F07007/12 IRES-ALTRO 2003
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032F07007/12 IVA-ALTRO 2003
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032F07007/12 IRAP 2003
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

FALLIMENTO ALGOL SPA IN LIQUIDAZIONE
VIA FELTRE 28/6 20132 MILANO MI

difeso da:

FOGLIA DOTT. FRANCESCO
VIA CARDINAL FEDERICO N. 1 20100 MILANO MI

- sul ricorso n. 2070/2013
depositato il 04/03/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032F07012/2012 IRES-ALTRO 2004
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032F07012/2012 IVA-ALTRO 2004
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032F07012/2012 IRAP 2004
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

FALLIMENTO ALGOL SPA IN LIQUIDAZIONE
VIA FELTRE 28/6 20132 MILANO MI

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 2069/2013 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/10/2015 ore 09:30

N°

8929/16/15

PRONUNCIATA IL:

12 OTT 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 5 NOV 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO di Sezione

Direttore Tributario

Elena Casarito



(segue)

difeso da:

FOGLIA DOTT. FRANCESCO
VIA CARDINAL FEDERICO N. 1 20100 MILANO MI

- sul ricorso n. 5015/2014
depositato il 24/04/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140009965228001 IRES-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140009965228001 IVA-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140009965228001 IRAP 2004

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

FALLIMENTO ALGOL SPA IN LIQUIDAZIONE
VIA FELTRE 28/6 20132 MILANO MI

difeso da:

FOGLIA DOTT. FRANCESCO
PIAZZA PIO XI N. 5 20100 MILANO MI

- sul ricorso n. 5016/2014
depositato il 24/04/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140009965227001 IRES-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140009965227001 IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140009965227001 IRAP 2003

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

FALLIMENTO ALGOL SPA IN LIQUIDAZIONE
VIA FELTRE 28/6 20132 MILANO MI

difeso da:

FOGLIA DOTT. FRANCESCO
PIAZZA PIO XI N. 5 20123 MILANO MI

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 2089/2013 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/10/2015 ore 09:30

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi – successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva – il fallimento della SpA Algol in liquidazione (d'ora in poi, brevemente, Algol), ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della s.r.l. Telcom in liquidazione, società cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 24-11-2009 e di cui la Algol deteneva l'81,24% del capitale sociale, nonché le successive cartelle di pagamento recanti iscrizioni a ruolo a titolo straordinario notificategli dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano nella sua qualità di socio della predetta Telcom.

Rilevava in via preliminare la Algol che quest'ultima società, in quanto cancellata dal Registro delle Imprese, doveva considerarsi estinta – sì che gli accertamenti ad essa intestati e le cartelle di pagamento conseguentemente emesse erano da considerarsi siccome inesistenti – deducendo per l'effetto l'illegittimità degli atti impositivi come sopra emessi.

Premesso poi che a carico della Telcom erano state accertate maggiori II.DD. ed IVA dovute per gli anni d'imposta 2003 e 2004 a seguito dei rapporti commerciali intrattenuti con la s.r.l. Ecrù - risultata coinvolta, sulla base delle risultanze di una verifica fiscale eseguita da funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Verona, in un meccanismo di frode finalizzato alla indebita detrazione di IVA – eccepiva la Algol l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per decorso dei termini, risultando inoperante nella specie la possibilità dell'A.F. di avvalersi del raddoppio di cui al terzo comma degli artt. 43 DPR. n. 600/73 e 57 DPR. n. 63372 (peraltro inapplicabili ratione temporis alle annualità in oggetto), stante la mancata allegazione agli atti della denuncia inoltrata all'Autorità giudiziaria, ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione del reato.

La Algol lamentava altresì il difetto di motivazione degli accertamenti impugnati - tale pertanto da integrarne vizio di nullità – sotto l'aspetto dell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche fondanti una pretesa nei suoi confronti, restando altresì indimostrato dall'Agenzia il dato del quantum riscosso in sede di bilancio finale di liquidazione della Telcom.

Contestando in ogni caso la fondatezza nel merito dei rilievi a quest'ultima mossi - non avendo l'Ufficio provveduto a dimostrarne il consapevole coinvolgimento nella frode ipotizzata – e, per altro, verso, l'esattezza degli importi iscritti a ruolo, la ricorrente concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnati.

L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi nei giudizi così radicati, contestava tutte le avverse deduzioni richiamando in via preliminare il fenomeno di tipo successorio venutosi a determinare con la cancellazione di Telcom dal Registro delle Imprese, per effetto del quale i soci della società estinta subentravano nelle relative obbligazioni fino a concorrenza delle somme (nella specie pacificamente) riscosse in sede di bilancio finale di liquidazione.

Ribadiva altresì l'Ufficio l'operatività del raddoppio dei termini di accertamento per gli anni 2003 e 2004 in questione – cui era applicabile la normativa introdotta dal D.L. n. 233/2006, in quanto entrato in vigore in pendenza dei termini ordinari al proposito previsti - stante la configurabilità nella specie di ipotesi di reato suscettibili di obbligo di denuncia, senza che rilevasse che tale obbligo fosse stato adempiuto o meno in concreto.

Concludendo con il confermare la ritualità sotto il profilo motivazionale e la fondatezza sotto il profilo sostanziale degli accertamenti eseguiti e per l'effetto delle susseguenti iscrizioni a ruolo eseguite, l'Ufficio instava per il rigetto dei ricorsi.

Disposta nel corso dei giudizi integrazione del contraddittorio con gli altri soci della società cancellata – ed espletata senza che questi ultimi si costituissero in causa –



venivano depositate memorie difensive da parte della ricorrente, nonché integrazione dei motivi di ricorso con cui la Algol eccepiva l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati poiché sottoscritti da funzionari risultati decaduti a seguito della sopravvenuta pronuncia n. 37/2015 della Corte Costituzionale; concesso termine per replica all'Agenzia – che vi provvedeva con propria memoria - le cause riunite erano riservate per la decisione all'udienza del 16-10-2015.

Osserva la Commissione - all'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza - come i ricorsi proposti dalla Algol possano trovare accoglimento.

Deve infatti in via preliminare ravvisarsi la fondatezza delle deduzioni da quest'ultima sollevate in tema di inapplicabilità al potere impositivo nella specie esercitato del raddoppio dei termini stabilito dal terzo comma dell'art. 43 DPR n. 600/73 nonché dell'art. 57 DPR n. 633/72 rispettivamente in punto imposte sui redditi e IVA – come aggiunti dall'art. 37 comma 24 e 25 del D.L. n. 223/2006 - con specifico riferimento al mancato inoltro della comunicazione della notizia criminis al giudice penale da parte dell'Ufficio resistente.

Posto che dal verbale della verifica fiscale eseguita a carico della società Ecrù allegato agli atti, è dato evincere la segnalazione a carico di quest'ultima di ipotesi di reato e la trasmissione di una copia di detto verbale alla Procura della Repubblica di Verona (se ne vedano i fgg. 12-14), negli avvisi di accertamento notificati alla Algol si rinviene il mero riferimento all'art. 2 del D.L.vo n. 74/2000 di cui “ricorrendo i presupposti...i termini per l'accertamento sono raddoppiati.. (cfr. pag. 7 degli avvisi in atti).

Rilevato che non è pertanto dato evincere da tali avvisi la presentazione di denunce nei confronti della cancellata Telcom – e tanto meno della di lei socia Algol – in riferimento ad ipotesi criminose a loro carico ravvisate, si osserva che neppure all'atto della costituzione nei presenti giudizi la Direzione Provinciale II di Milano ha provveduto a dimostrare l'inoltro all'Autorità giudiziaria di alcuna notizia di reato.

Orbene, deve al proposito richiamarsi quanto autorevolmente osservato dalla Consulta con la pronuncia n. 247 del 25-7-2011 – con la quale è stata peraltro ribadita la piena conformità al dettato costituzionale delle disposizioni di cui l'art. 43 DPR n. 600/73 nonché dell'art. 57 DPR n. 633/72 – in merito alla sottoposizione del raddoppio dei termini alla sola condizione di operatività costituita dall'obbligo di denuncia penale insorto per l'ufficio tributario a seguito delle verifiche fiscali eseguite (e ciò indipendentemente dal momento in cui tale obbligo si verifichi, anche se sia quindi già decorso il termine ordinario di accertamento e sia prescritto il reato nella fattispecie ipotizzabile), al fine di rimarcare i profili concreti di tale decisione.

E' indubbio infatti che la citata pronuncia fornisca particolare conforto alla convinzione circa l'insussistenza di alcun profilo di discrezionalità nell'esercizio del potere della A.F. di raddoppiare i termini “brevi” altrimenti operanti.

La correlazione del raddoppio dei termini alla ricorrenza di una violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.L.vo n. 74/2000 è tale infatti da escludere ex se che la possibilità di avvalersi di una prorogatio siffatta consegua ad una valutazione meramente soggettiva dell'Ufficio - risultando essa invece ancorata alla obiettiva ricorrenza degli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p. - mentre va al proposito rilevato che neppure è dato al pubblico ufficiale liberamente valutare se e quando presentare la denuncia, posto che egli deve inoltrarla prontamente, pena la perpetrazione del reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 361 codice penale.

A tutto ciò consegue la necessità che le determinazioni del medesimo pubblico ufficiale circa l'effettiva sussistenza dei presupposti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia da parte sua siano assoggettate ad una verifica di fondatezza, da ritenersi rimessa - anche in virtù dell'orientamento espresso dalla Consulta nella sentenza



n. 247/11 citata - al giudice del procedimento tributario che ne sia, come nella specie, richiesto, mediante un controllo di legittimità dell'operato dell'ente impositore che deve incentrarsi su di una valutazione ora per allora (c.d. "prognosi postuma") della ricorrenza dei presupposti di obbligatorietà della denuncia, e ciò al fine di escludere qualsivoglia arbitrarietà nell'applicazione del termine raddoppiato da parte dell'Amministrazione finanziaria.

A tal fine risulta pertanto indispensabile l'inoltro al giudice penale della comunicazione di reato da parte del pubblico ufficiale, oltre che la sua acquisizione agli atti di causa per le verifiche giudiziali di cui sopra.

Evidenziati con ciò gli aspetti di concreta estrinsecazione dell'obbligo di denuncia posto a carico della A.F. onde potersi avvalere del raddoppio dei termini di accertamento, va rilevato come la mera menzione di una disposizione di legge in materia di violazioni fiscali penalmente rilevanti - come quella contenuta negli avvisi di accertamento notificati alla Algol - non attesti l'adempimento dell'obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale, mentre la mancata dimostrazione dell'esistenza di una *notitia criminis* inoltrata alla Autorità competente appare conclusivamente tale da inibire a questa Commissione il controllo di legittimità del ricorso al raddoppio dei termini degli accertamenti notificati alla ricorrente.

Per l'effetto - con valutazione di rilievo assorbente tale da esimere dall'esame delle ulteriori doglianze sollevate dalla Algol anche in sede di integrazione dei motivi - deve ravvisarsi la decadenza dell'Ufficio resistente dal potere accertativo esercitato, accogliendosi di conseguenza i ricorsi riuniti.

Gravi motivi - suggeriti dalla particolare natura della questione esaminata, e delle valutazioni che vi sono correlate - suffragano la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti.
Spese compensate.

Milano, 16-10-2015

Il Presidente est

